

Cass., VI sez. PENALE, sen. n. 35149 del 10 settembre 2009

La mancata assistenza difensiva, determinata non da una ragionata scelta processuale o da negligenza e/o inerzia del legale incaricato, ma da una sua comprovata ignoranza delle regole basilari in tema di decorrenza dei termini di impugnazione, e quindi degli elementi base del processo penale, deve essere considerata eventualità "imprevedibile" da parte dell'assistito. Tale evenienza configura, dunque, un "caso fortuito o di forza maggiore" che integrando l'elemento, per l'appunto, dell'imprevedibilità e dunque dell'impossibilità di "ogni resistenza e contrasto" a tale circostanza, legittima – come nel caso di specie - la restituzione nei termini per proporre impugnazione

Con questa pronuncia la Corte intende ribaltare la giurisprudenza che vede con sfavore la coincidenza del caso fortuito o imprevedibile con la palese inadempienza del legale; su questo punto la corte sostiene: "Non può pertanto condividersi quella parte della giurisprudenza secondo cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, "a qualsiasi causa ascrivibile", non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine; perché se è vero che incombe all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito (...), non può pretendersi che egli, nell'effettuare la scelta del difensore, verifiche previamente (senza peraltro possedere le relative cognizioni culturali) la sua padronanza di ordinarie regole di diritto che dovrebbero costituire il bagaglio tecnico di qualsiasi soggetto legittimato alla professione forense attraverso il superamento dell'esame di Stato."